

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

- Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Utilizzando un mezzo per la movimentazione di materiali si infortunava e moriva.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Quanto al dovere di presenza costante del datore di lavoro e soggetti a questi equiparati sul luogo di lavoro -come conseguenza specifica della posizione di garanzia e del debito di sicurezza a questi imputato dall'ordinamento, non ultimo dall'art.2087 cc- va ricordato il principio secondo il quale "ad impossibilia nemo tenetur", concreta esplicitazione del principio generale di ragionevolezza e di esigibilità della prestazione. E pertanto tale obbligo va inteso nel senso che i soggetti tenuti debbono assicurare, più che la presenza fisica che non è in sè necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la "gestione" oculata dei luoghi di lavoro mediante l'aver posto in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonchè ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
E' da escludere la colpa generica degli imputati, i quali, acconsentendo alla prassi di lasciare sempre inserite nel quadro di avviamento le chiavi dei vari mezzi, non hanno posto in essere alcuna condotta rimproverabile, posto che tutti i lavoratori erano a conoscenza del divieto di adoperare macchine non a loro espressamente affidate.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2004

Numero: 1238

Sezione: IV

cod. 22bis

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.